

COMUNE DI VALLEFOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino

----- OO -----

Piazza IV Novembre, 6 – 61022 Vallefoglia (PU) - C.F.e P.I.: 02532230410

SCHEMA DI CONVENZIONE

Rep. n.

CONVENZIONE tra il Comune di Vallefoglia e
..... per l'affidamento
in concessione della gestione dell'impianto sportivo "PALAFOGLIA
SESTO ONDEDEI", sito località Bottega, Via Piersanti Mattarella – C.I.G.
Codice Identificativo Gara: 73787121C5

L'anno duemiladiciotto addì del mese di,
presso la Residenza Comunale di Vallefoglia nell'Ufficio di Segreteria

AVANTI A ME

.....: Segretario Generale del Comune di
Vallefoglia, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma
pubblica amministrativa,

SONO COMPARI

da una parte:

..... Responsabile del 3° Settore "Partecipate,
Politiche per la casa, Politiche giovanili, Cultura, Turismo, Sport e Tempo
Libero", giusto Decreto del Sindaco n. 12 del 22.12.2017, nato a
..... il, C.F.:,
domiciliato per la sua carica presso il Comune di Vallefoglia, il quale
interviene in questo Atto ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109
del D.Lgs. 267/2000, in rappresentanza e per conto del Comune di
Vallefoglia - Piazza IV Novembre n. 6, Codice Fiscale e P. I.V.A.
02532230410, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche
"Amministrazione Comunale" o "Comune";

dall'altra:

..... con sede legale in
..... (.....), Via n.,
Partita IVA, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata
per brevità anche "gestore" o "concessionario" per la quale interviene il Sig.
..... nato a (.....) il,
residente a (.....) in Via n., C.F.
....., il quale agisce, per il presente Atto, in
qualità di della

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità rogante sono
personalmente certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di
testimoni;

RICHIAMATA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), Art. 90
"Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica", comma 25, recante "*Ai fini
del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge
(patto di stabilità), nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda
gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via
preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di
promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive
nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei
soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di
affidamento*".

- Legge Regione Marche 2 aprile 2012, n. 5 recante "*Disposizioni regionali in
materia di sport e tempo libero*" ed in particolare gli artt. 18 e 19, che
disciplinano le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di
proprietà degli enti pubblici territoriali.

- Regolamento Regione Marche 7 agosto 2013, n. 4 recante "*Disposizioni di
attuazione della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5*" ed in particolare l'art. 15
che definisce i criteri, le modalità e i requisiti minimi per la partecipazione ai
bandi per l'affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici

territoriali, prescrivendo che *"la gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate"*.

- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"* ed in particolare l'art. 5 che stabilisce che *"Gli enti del Terzo settore, diverse dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopi di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale..."* e che la lettera t) del proseguito del comma considera di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto *"l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche"*.

- Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio n. 10 del 05.03.2014.

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

SI PREMETTE

- che con Delibera di G.C. n. 15 del 30.01.2018, esecutiva, sono stati approvati gli indirizzi e i criteri per l'affidamento in concessione della gestione della palestra comunale "PALAFOGLIA SESTO ONDEDEI", sita in località Bottega di Vallefoglia, Via Piersanti Mattarella;
- che con Determinazione del Responsabile del 3° Settore "Partecipate, Politiche per la casa, Politiche giovanili, Cultura, Turismo, Sport e Tempo

Libero”, n. 9 del 07.02.2018, esecutiva, è stato dato avvio alle procedure di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo "PALAFOGLIA SESTO ONDEDEI";

- che con Determinazione del Responsabile del 3° Settore "Partecipate, Politiche per la casa, Politiche giovanili, Cultura, Turismo, Sport e Tempo Libero", n. del, esecutiva, è stato approvato il Verbale di gara ed aggiudicata – in via definitiva – la gestione in concessione della gestione dell'impianto sportivo "PALAFOGLIA SESTO ONDEDEI" sito in Via Piersanti Mattarella località Bottega per anni 3 (tre), decorrenti dal 01.07.2018 e sino al 30.06.2021, alla..... con sede legale in (....) Via n. ... Partita IVA a seguito di gara ad evidenza pubblica tenutasi il, come da relativo Verbale, al corrispettivo annuo offerto di Euro (.....) + IVA corrispondente all'importo complessivo per la durata dell'affidamento pari ad Euro (.....) + IVA ed alle condizioni tecniche offerte in sede di gara, nonché nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara e Capitolato d'Oneri approvati con suindicata Determina n. .../2018;

- che il "concessionario" dichiara di aver preso cognizione del servizio, dello stato dei luoghi e di aver constatato la congruità dei prezzi e delle condizioni della presente Convenzione, del Disciplinare e Capitolato d'Oneri;

- che con Atto di G.C. n. 138 del 14.11.2017, esecutivo, sono state individuate, tra le altre, le tariffe a carico dell'utenza, che il concessionario dovrà applicare per l'utilizzo dell'impianto sportivo "PALAFOGLIA SESTO ONDEDEI", a valere per l'anno 2018; per ciascun anno successivo di validità della presente Convenzione il gestore dovrà applicare le tariffe d'uso previste dal tariffario approvato dall'Amministrazione Comunale.

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente Atto

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Vallefoglia concede in concessione alla con sede legale in
(...) Via n., Partita IVA la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale denominato "PALAFOGLIA SESTO ONDEDEI", sito nella frazione di Bottega, Via Piersanti Mattarella.

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al concessionario di cui alla planimetria allegata.

Il servizio verrà eseguito alle condizioni della presente Convenzione e di tutte quelle fissate nel Capitolato d'oneri e conformemente alla Relazione Tecnico-Progettuale presentato in sede di gara parte integrante e sostanziale dei verbali di gara approvati con Determinazione del Responsabile del 3° Settore "Partecipate, Politiche per la casa, Politiche giovanili, Cultura, Turismo, Sport e Tempo Libero" n. del2018, esecutiva, Atti tutti che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, e che pertanto sottoscrivono, intendendosi con ciò integralmente richiamati "per relationem" e quindi inseriti nel contenuto della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati alla medesima, per essere successivamente consegnati al Responsabile del 3° Settore "Partecipate, Politiche per la casa, Politiche giovanili, Cultura, Turismo, Sport e Tempo Libero", unitamente alla copia della Convenzione stessa.

ART. 2 – SCOPO/OBIETTIVI

Lo scopo/obiettivo della concessione consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali che l'Amministrazione Comunale persegue. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

ART. 3 – DURATA

1. L'affidamento in concessione avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 01.07.2018 e termine il 30.06.2021, fatta salva la ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Per motivi di pubblica utilità e a sua totale discrezione il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.
3. Il concessionario potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione con almeno sei mesi di preavviso all'Amministrazione Comunale con raccomandata A.R. Nel caso di recesso, in qualsiasi modo sia motivato, prima della scadenza il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti del Comune.
4. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per eventuali danni eventualmente riscontrati, e in caso di mancato o insufficiente rispetto del termine di preavviso potrà rivalersi sul corrispettivo di gestione per ogni mese di mancato preavviso, fino ad un massimo della quota semestrale del corrispettivo.

ART. 4 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE

L'Amministrazione Comunale eroga al concessionario un corrispettivo annuale di gestione pari ad Euro
(.....) + IVA valido per il periodo di durata della Convenzione, per un totale pari ad Euro
(.....) + IVA, pari al ribasso dell'....% sull'importo posto a base di gara, in conformità alle disposizioni tutte riportate nella documentazione di gara ed al progetto per la conduzione dell'impianto di che trattasi proposto dal concessionario in sede di gara.

Il corrispettivo verrà erogato previa presentazione di fatture trimestrali con le modalità di cui al successivo art. 7.

L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere l'erogazione del corrispettivo qualora dovesse riscontrare inadempienze di vario genere negli obblighi e disposizioni previsti dalla presente Convenzione.

L'Amministrazione Comunale può, inoltre, effettuare delle detrazioni sul corrispettivo qualora si sia reso necessario il suo intervento diretto per espletare incombenze invece dovute al concessionario o per mancato

rispetto da parte del Concessionario stesso delle disposizioni previste dalla presente Convenzione.

Per detti rilievi sono competenti esclusivamente gli Uffici Comunali.

ART. 5 – TARIFFE D'USO DEI CAMPI E ALTRE ENTRATE

Le tariffe d'uso dell'impianto sportivo applicate ad enti, società sportive e privati cittadini sono quelle previste dal tariffario approvato dall'Amministrazione Comunale.

Il gestore ha il diritto di esclusiva per l'eventuale pubblicità all'interno dell'impianto come disciplinato al successivo art. 9.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso della palestra e dalla pubblicità confluiscono direttamente nel bilancio del gestore e vengono utilizzate a copertura dei costi di gestione e reinvestite nel miglioramento degli impianti.

ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione dell'impianto sportivo è pari a €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) + I.V.A. all'anno a carico del concessionario da versare all'Amministrazione Comunale con le modalità di cui al successivo art. 7.

ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il canone annuo di concessione degli impianti viene pagato in 4 (quattro) soluzioni trimestrali dal gestore contestualmente al pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale del corrispettivo per i servizi resi dal gestore che è effettuato – di norma - in altrettante 4 (quattro) rate trimestrali a seguito dell'emissione di regolare fattura, salvo diverse e particolari modalità definite dal Responsabile del 3° Settore con propria Determinazione.

Per frazioni di anno il corrispettivo viene determinato proporzionalmente, così come il canone di concessione.

ART. 8 – OBBLIGAZIONI DEL GESTORE

Al gestore competono i seguenti obblighi generali:

1. Funzionamento e fruizione degli impianti:

- Curare il corretto e puntuale funzionamento del complesso sportivo oggetto della concessione, assicurandone il massimo utilizzo da parte di

tutta l'utenza costituita anche dalle scuole per le quali si impegna ad assicurare con priorità assoluta l'eventuale uso della struttura per l'attività motoria nei giorni ed orari programmati dalle competenti Autorità Scolastiche e preventivamente comunicate a mezzo dell'Amministrazione Comunale, nonché da associazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni in genere, del volontariato, culturali, ecc., libera utenza ed ogni altro soggetto, pubblico o privato, che abbia interesse a realizzare attività ammissibili in relazione alla destinazione ed all'agibilità dell' impianto;

- Favorire l'utilizzo di soggetti portatori di handicaps;
- Effettuare entro settembre di ogni anno la programmazione dell'attività sportiva che dovrà essere comunicata al Comune entro il 1° ottobre di ogni anno;
- Presentare al Comune, al termine della stagione sportiva, dettagliata relazione sull'attività svolta;
- Consegnare al Comune il rendiconto annuale della gestione da far pervenire entro e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui la gestione si riferisce;
- Utilizzare l'impianto in modo corretto, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto;
- Tenere in debita considerazione (in collaborazione con l'Assessorato allo Sport e in relazione alla disponibilità degli impianti) ed eventualmente consentire, nel periodo di durata della presente Convenzione, l'accesso e l'uso dell'impianto alle Società Sportive che ne facciano richiesta. Le richieste di utilizzo devono essere comunicate al Comune al fine di concertare un adeguato, efficiente ed efficace utilizzo della struttura. Inoltre, il Comune si riserva il diritto, per cause di forza maggiore e/o improvvise, di fare utilizzare l'impianto ad altre Società del territorio, nel rispetto delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
- Il Comune si riserva il diritto, in particolari e straordinarie occasioni, per un numero massimo di 12 giorni all'anno (n. 1 giorno al mese) di utilizzare

l'impianto sportivo "PALAFOGLIA SESTO ONDEDEI" sito in Via Piersanti Mattarella, – Bottega - senza tuttavia intralciare l'attività del concessionario per impegni ufficiali. L'utilizzo dell'impianto in tali occasioni sarà a titolo gratuito ed il concessionario si impegna a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa.

Conduzione degli impianti

Il gestore si obbliga in particolare a garantire:

- apertura, chiusura dell'impianto, custodia dei beni e delle attrezzature, controllo e gestione degli ingressi e delle aree, consentendo l'accesso esclusivamente ai soggetti autorizzati e vigilando su eventuali usi impropri delle attrezzature;
- pulizie giornaliere e periodiche, sia ordinarie che straordinarie, con prodotti e strumenti specifici ed adeguati, rispondenti alle norme di sicurezza e di qualità;
- assunzione di tutte le spese relative a energia elettrica, riscaldamento, telefono, acqua e Tari;
- eventuale assistenza agli utenti in ordine a messa a disposizione di attrezzature e materiale vario in dotazione all'impianto e non immediatamente fruibile dall'utenza stessa in assenza di assistenza;
- ad assumere la titolarità delle autorizzazioni di polizia amministrativa e comunque di ogni tipo di provvedimento autorizzatorio, comunque denominato, necessario all'assolvimento delle attività prestate.

2. Personale addetto agli impianti

Al gestore competono:

- impiego di personale qualificato in relazione alle mansioni da svolgere.

A tal fine il concessionario presenta, dopo l'aggiudicazione, L'ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE IMPIEGATO, indicando, per ciascuna figura – qualifica e ruolo.

Il concessionario è tenuto altresì all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori.

- adempimenti relativi alla sicurezza del personale impiegato e degli utenti;
- tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione.

3. Gestione della sicurezza

Il Gestore dell'impianto sportivo, è il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi di legge ed ha l'onere di provvedere:

- alla nomina (con conseguente accettazione di incarico) del Responsabile della Sicurezza dell'impianto sportivo ;
- alla predisposizione del Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenze;
- all'installazione/integrazione della necessaria SEGNALETICA DI SICUREZZA, per l'individuazione delle vie d'uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- alla nomina del "terzo responsabile" deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della Centrale Termica;
- all'aggiornamento del Libretto di Centrale Termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati.

Il gestore dovrà inoltre provvedere, in sintesi, alle seguenti verifiche, integrate con le disposizioni stabilite nel Capitolato d'oneri allegato alla presente convenzione:

1. verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra effettuate da "Organismi abilitati" dal Ministero delle Attività Produttive sulla base della normativa tecnica Europea UNI CEI o in alternativa da ASUR o ARPA;
2. verifiche di controllo e manutenzioni periodiche dell'impianto fisso e/o mobile di estinzione incendi. Informazione e formazione del personale sui rischi d'incendio connessi alla specifica attività. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale devono essere annotati in "apposito registro" a cura dei responsabili dell'attività.

Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di mantenere aggiornato il proprio livello di conoscenza sullo stato degli impianti sportivi, il gestore dovrà trasmettere al Settore "Servizi Sportivi" copia della documentazione di cui ai commi precedenti.

Il gestore dovrà trasmettere al Settore "Servizi Sportivi" al termine di ogni anno, il Libretto di Centrale Termica per la relativa vidimazione con timbro del Comune di Vallefoglia.

ART. 9 - PUBBLICITA'

L'Amministrazione Comunale concede in esclusiva al concessionario l'autorizzazione a gestire gli spazi pubblicitari situati all'interno dell'impianto sportivo "PALAFOGLIA SESTO ONDEDEI" Via Piersanti Mattarella – Bottega - mediante il collocamento di cartelloni, stendardi, striscioni, ecc.. Si intendono a carico del concessionario tutte le pratiche e gli oneri relativi in materia di diritti erariali e demaniali, tasse di pubblicità, installazione di infissi per il montaggio, lo smontaggio della cartellonistica, assicurazioni, manutenzione della stessa e qualsiasi altro comunque dipendente dalla presente concessione. Al termine della presente convenzione, il concessionario provvederà, ove necessario e su richiesta dell'Amministrazione Comunale, al ripristino od alla rimozione delle opere eseguite.

Il concessionario gestisce i propri rapporti di pubblicità e sponsorizzazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, nell'impianto oggetto dell'appalto.

Il concessionario dovrà altresì riservare al Comune fino ad un massimo di n. 3 (tre) spazi pubblicitari per pubblicizzare le istituzioni o attività/iniziativa promosse dall'Amministrazione Comunale stessa.

ART. 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Durante tutto il periodo di validità della concessione, il concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria sia per l'impianto che per le aree esterne di pertinenza, ivi comprese le dotazioni di attrezzature ed arredi, necessari per

assicurare il buon funzionamento della struttura in modo da consegnare al Comune alla scadenza della concessione, gli impianti in buone condizioni di conservazione e funzionamento, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà naturale.

2. Detti interventi dovranno riguardare per tutto l'impianto anche le eventuali strutture di delimitazione quali reti, staccionate, muri e cordoli in calcestruzzo ed una fascia di rispetto esterna a tale struttura.

3. Nel caso di danni e/o rotture accidentali il concessionario non potrà esimersi dall'effettuazione di quelle opere di riparazione e manutenzione ordinaria che dovessero rendersi indispensabili per il mantenimento della piena funzionalità del complesso, salvo il recupero della spesa nei confronti del soggetto responsabile.

4. Il Comune nel caso in cui ravvisi la mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria o effettuati in maniera negligente, potrà ordinare con apposita raccomandata A.R. al concessionario l'effettuazione dei predetti interventi dando allo stesso un congruo termine non superiore comunque a giorni trenta. Nel caso di mancata effettuazione nei termini il Comune senza ulteriore avviso provvederà ad effettuarli addebitando la spesa al concessionario compensandola con il corrispettivo dovuto. La mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria realizzano la fattispecie di inadempimento che sarà valutato in ordine alla sua gravità anche in considerazione del reiterarsi degli episodi per l'applicazione delle penali previste al successivo art.14 oppure per la decadenza della concessione di cui all'art.15.

ART.11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Gli interventi di manutenzione a carattere straordinario e i lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti saranno a completo carico dell'Amministrazione Comunale.

2. Qualsiasi opera, lavoro o manufatto, ivi compresi miglioramenti o addizioni da apportare alla struttura o a singole parti di essa, che il gestore intenda realizzare per proprio conto e a proprio carico, dovranno essere

comunque preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale e resteranno acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale contestualmente alla loro realizzazione.

ART. 12 - CONTROLLI

Il Comune, attraverso proprio personale, si riserva la facoltà di accedere all'impianto ed ai relativi locali e pertinenze in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, al fine di verificare lo stato di conservazione degli stessi nonché l'esatto adempimento degli oneri contrattuali ed il rispetto delle norme di legge inerenti la gestione dell'impianto.

Al termine di ciascun anno il gestore invia al Comune una dettagliata relazione ed un rendiconto di gestione.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE

1. E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere in godimento, in tutto o in parte, l'impianto sportivo oggetto della concessione o di cedere ad altri l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto sportivo in argomento.

2. Per l'espletamento di servizi connessi alla gestione delle attività ma non inerenti direttamente la stessa (es. pulizie) il concessionario potrà avvalersi di terzi anche non dipendenti, fermo restando che il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale tra il concessionario e i terzi, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità convenzionali, nessuno escluso, fanno carico al concessionario.

3. E' vietato inoltre il subappalto totale o parziale del servizio oggetto della concessione.

ART. 14 - INADEMPIMENTO E PENALITA'

1. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento dovrà essere contestato al concessionario entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune.

2. Nel caso di violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti nel contratto di concessione, compresi quelli relativi alla manutenzione ordinaria di cui all'art. 10, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale, il cui ammontare verrà fissato entro il minimo di €. 500,00 (cinquecentoeuro/00)

ed il massimo di €. 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) in relazione alla gravità del fatto ed all'eventuale ripetersi degli inadempimenti. Il provvedimento motivato di applicazione della penale è notificato al concessionario presso il domicilio eletto dando un termine per eventuali difese scritte. In caso di mancato pagamento della penale, il Comune potrà compensare la predetta somma con quelle dovute per il corrispettivo e/o attivare le procedure per la riscossione delle entrate non tributarie.

ART. 15 – DECADENZA E REVOCA

1. In caso di scioglimento della Società Sportiva la concessione decade ed è risolta di diritto.

2. La concessione potrà essere dichiarata decaduta dal Comune, in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, nei seguenti casi:

a) inosservanza del divieto di cessione e subappalto di cui all'art. 13;

b) perdita dei requisiti a contrattare e/o fallimento del concessionario;

c) gravi o reiterate violazioni di legge o degli obblighi assunti con il contratto di concessione, dopo che, salvo il caso di recidiva, il concessionario all'uopo diffidato dal Comune non abbia ripristinato, nel termine assegnatogli, le condizioni previste nel contratto stesso.

d) nei casi specifici previsti dal contratto.

3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, lett. c) e d), la pronuncia di decadenza dovrà essere preceduta dalla contestazione al concessionario, il quale avrà la facoltà di produrre deduzioni e giustificazioni, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento del provvedimento di addebito.

Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra ed in caso di giudizio negativo sulle motivazioni addotte il Comune potrà revocare la concessione, dandone avviso scritto al concessionario il quale si obbliga a rimettere immediatamente l'impianto sportivo a completa disposizione dell'Ente proprietario, fatta comunque salva ogni azione per il risarcimento dei danni in sede civile.

La risoluzione della convenzione comporterà automaticamente la perdita del diritto alla corresponsione del corrispettivo di cui all'art. 4.

4. E' fatto salvo il diritto del Comune di ottenere il rimborso dei danni, anche indiretti (spese per una nuova procedura di affidamento, nonché più onerose condizioni della nuova concessione), mediante rivalsa sul deposito cauzionale.

5. Nel caso di decadenza dalla concessione nessun indennizzo o altra utilità competerà al concessionario. Tutte le opere realizzate e le attrezzature fino a quel momento acquistate e installate diverranno di proprietà del Comune senza che la ditta concessionaria possa vantare alcun diritto.

6. La concessione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, qualora gravi ed inderogabili ragioni di pubblico interesse rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto.

Ricorrendo tale ipotesi potrà essere corrisposta al concessionario un'indennità rapportata al valore degli investimenti effettuati tenuto conto del tempo di utilizzo trascorso.

7. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale.

8. La presente Convenzione sarà altresì sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile qualora si accerti che sia intervenuta la disponibilità delle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA e che i relativi prezzi siano più bassi rispetto a quelli previsti dalla presente Convenzione.

ART. 16 - DEPOSITI CAUZIONALI E GARANZIE ASSICURATIVE

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura di eventuali danni arrecati alla struttura, comunque connessi alla gestione, il concessionario ha prestato cauzione di Euro
(.....) per l'importo pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante Polizza Fidejussoria n. del
..... rilasciata dalla.....

Agenzia di (.....), depositata presso l'Ufficio Servizi Sportivi – Settore 3. La suddetta cauzione dovrà comunque prevedere

l'escussione a prima richiesta della stazione appaltante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, nonché il pagamento delle somme "rinunciata ogni eccezione".

2. Ogni qualvolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, il concessionario è tenuto a provvedere al reintegro nella misura indicata al comma 1 nel termine di 30 giorni pena la decadenza della concessione.

3. La cauzione definitiva, prestata a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto e sarà restituita al contraente al termine della concessione.

4. La cauzione definitiva potrà essere di scadenza annuale, in tal caso la mancata presentazione della stessa almeno 15 giorni prima della scadenza di quella in possesso dell'Amministrazione comporta la decadenza di diritto della concessione, in questo caso il concessionario non potrà pretendere dall'Amministrazione alcuna somma o altra utilità vantata a qualsiasi titolo anche relativa ai contributi ancora da liquidare o ai lavori effettuati.

5. Il concessionario dovrà inoltre tener indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi nell'espletamento dei servizi. Sarà altresì responsabile nei confronti del Comune per danni causati alle strutture ed impianti in dotazione. A tale scopo, il concessionario si impegna a stipulare una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso i terzi e prestatori d'opera e una polizza assicurativa contro il rischio Incendio e Garanzie Accessorie, riferita alle attività tutte in oggetto, con beneficiario il Comune, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati persone e cose di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente convenzione.

Tali polizze dovranno essere operanti per tutta la validità della convenzione e dovranno prevedere e coprire ogni rischio che discenda dalla gestione, sollevando l'Ente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente convenzione.

La polizza responsabilità Civile Verso i terzi e prestatori d'opera dovrà essere stipulata con primaria Compagnia assicuratrice ed avere le seguenti principali caratteristiche:

Massimale unico non inferiore a €. 1.000.000,00;

Coprire tutte le attività svolte dal Gestore, comprese le attività secondarie ed accessorie, nulla eccettuato o escluso.

Il Comune dovrà rivestire la qualifica di terzo.

La polizza Incendio e garanzie accessorie dovrà essere stipulata con primaria Compagnia assicuratrice ed avere le seguenti principali caratteristiche:

somme assicurate congrue secondo il parametro del "valore a nuovo" partite assicurate: fabbricati, contenuto (se di proprietà dell'Ente) ricorso terzi per danni da incendio

Garanzie: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, danni da fumo, danni d'acqua, eventi socio politici (atti vandalici), eventi atmosferici, urto veicoli non identificati, caduta aeromobili o loro parti, spese per demolizione e/o sgombero macerie.

Il gestore si impegna, alla stipulazione della Convenzione, a presentare copia delle polizze sopra indicate, regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti e si impegna inoltre a pagare i relativi premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto senza soluzione di continuità delle coperture assicurative.

In mancanza non si procederà alla consegna degli impianti e il concessionario potrà andare incontro alla decadenza di cui all'art. 15.

ART. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Ai sensi della normativa antimafia, trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato ed integrato con successivo D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

ART. 18 - TRACCIABILITA' FLUSSI

L'appaltatore ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata ed integrata con D.L. n.

187 del 12 novembre 2010, attraverso l'utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della Legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente convenzione sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 19 - CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

Le controversie che insorgessero tra il concessionario e l'Amministrazione Comunale saranno sottoposte al giudizio del foro di Pesaro. E' escluso il lodo arbitrale.

ART. 20 - SEDE LEGALE

Qualora il concessionario non abbia provveduto ad indicare il domicilio, lo stesso si ritiene eletto per il ricevimento di tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione, compresi gli atti esecutivi, presso l'impianto sportivo "PALAFOGLIA SESTO ONDEDEI", Via Piersanti Mattarella – Bottega di Vallefoglia (PU).

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI

L'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, informa il gestore che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali

in vigore.

In particolare il concessionario dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso e non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza della convenzione.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, il concessionario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della Legge medesima.

ART. 22 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le Parti danno atto che il concessionario ha dichiarato di essere in regola e di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n. 68, depositata presso il Settore Servizi Sportivi.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della convenzione di concessione sono a carico del gestore.

La presente convenzione è assoggettata all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche;

ART. 24 – REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui alla presente convenzione è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente prevista nel Codice Civile e nelle Leggi di Settore.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Questo atto consta di n. intere facciate, dattiloscritte da persona di mia fiducia.

COMUNE DI VALLEFOGLIA

IL CONCESSIONARIO

Responsabile del 3° Settore

IL SEGRETARIO GENERALE

